

Allegato B al n. 219/170 di repertorio

STATUTO

Denominazione e sede

Art. 1

1.1 - È costituita l'Associazione denominata "RADIO MARIA ETS" d'ora innanzi semplicemente indicata come «Associazione». L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.2 - L'Associazione è dotata della personalità giuridica di diritto privato quale ente morale riconosciuto con Decreto Presidente della Repubblica 6 Novembre 1996 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 21 Novembre 1996, serie generale parte I n. 273, ed è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche di Como al n. 188. L'efficacia dell'iscrizione è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da cui consegue una diversa disciplina in materia di personalità giuridica ai sensi del D.Lgs 117/17.

1.3 - Il presente statuto costituisce l'atto fondamentale della sua istituzione e ne contiene i principi generali e le norme di funzionamento interno, ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative.

1.4 - L'Associazione ha la propria sede legale nel Comune di Erba (CO), alla Via Milano 12 e potrà istituire una propria sede in ciascuna Regione (detta «sede regionale») e in ciascuna Provincia o Comune (detta «sede territoriale») della Repubblica Italiana.

Scopo e durata

Art. 2

2.1 L'Associazione riconosciuta per il suo alto valore culturale e morale, è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2.2. L'Associazione persegue le proprie finalità secondo lo spirito e l'insegnamento della Chiesa Cattolica, diffondendo e divulgando il messaggio cristiano di gioia e di speranza, con particolare attenzione per gli immigrati, le persone sofferenti e svantaggiate in ragione di condizioni, fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

2.3 Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà, anche attraverso la propria organizzazione territoriale, in via principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 117/2017:

- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.223 e successive modificazioni [lettera j]);
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117[lettera i)];
- Beneficienza, sostegno a distanza, erogazione di beni, denaro e/o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma

dell'articolo 5 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117 [lettera u]);

- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata [lettera v]);
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco [lettera w]);
- Formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [lettera l]);
- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n.328 e successive modificazioni [lettera a)].

2.4 L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- pubblicare e divulgare prodotti editoriali, periodici a carattere culturale, etnico, religioso; - diffondere avvenimenti religiosi, economici, sociali, culturali, attraverso comunicazioni sonore e audio-visive;
- svolgere attività di formazione delle persone, di ricerca e scambio di esperienze, di assistenza ai bisognosi;
- organizzare eventi e convegni;
- stipulare convenzioni di qualsiasi tipo con privati o altre organizzazioni;
- fondare e partecipare a altri enti e organismi, nazionali ed internazionali, che perseguono le medesime finalità;
- compiere tutte le operazioni per il conseguimento degli scopi statutari.

2.5 L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività di interesse generale che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

2.6. Tutte le attività possono essere svolte dall'associazione avvalendosi di volontari.

2.7 L'Associazione è fondatrice e partecipa della associazione World Family of Radio Maria ETS.

2.8 L'Associazione ha durata indeterminata e si scioglie nei casi previsti dalla legge italiana e dal presente statuto.

Patrimonio ed entrate

Art. 3

3.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da erogazioni, donazioni e lasciti, espressamente destinati al patrimonio.

3.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;

- eredità, donazioni e legati, non espressamente destinati al patrimonio;
 - contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, realizzati attraverso le attività di interesse generale, le attività di raccolta fondi e le attività diverse di cui al precedente articolo;
 - erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - altre entrate compatibili con le disposizioni di cui al d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.
- 3.3 L'Associazione è tenuta agli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117, anche attraverso la pubblicazione degli atti nel Registro di cui all'articolo 45 del citato decreto legislativo.

3.4 L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esercizio sociale

Art. 4

4.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

4.2 Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione relativo all'esercizio precedente ed il bilancio preventivo per l'esercizio in corso e li sottopone entro il 30 giugno all'assemblea per l'approvazione. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 giugno per la definitiva approvazione.

Volontari

Art. 5

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal regolamento approvato dall'assemblea. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro

subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Associati

Art. 6

6.1 Sono associati coloro che, senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta al Consiglio Direttivo, sono stati da esso ammessi, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto ed i regolamenti dell'Associazione.

6.2 La quota associativa non è trasferibile e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Modalità di associazione

Art. 7

7.1 I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che deciderà sull'ammissione a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi membri.

7.2 L'associato dovrà versare all'atto di ammissione la quota associativa d'ingresso stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda di associazione, chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

7.3 Il Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno finanziario, fissa la quota associativa d'ingresso, quella annuale di associazione e i termini di pagamento. Ciascun associato è obbligato al versamento della quota annuale di associazione.

7.4 Gli associati hanno diritto di frequentare la sede dell'Associazione, di concorrere al raggiungimento dello scopo associativo nel pieno rispetto delle indicazioni stabilite dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.

7.5 L'Associato che non avrà presentato per iscritto la propria richiesta di recesso dall'Associazione entro il 31 dicembre di ogni anno, sarà considerato associato anche per l'anno successivo ed obbligato al versamento della relativa quota associativa annuale, così come determinata dal Consiglio Direttivo, fatta salva in ogni caso la possibilità di esercitare il diritto di recesso.

Diritti e doveri degli Associati

Art. 8

8.1 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, e prevede che le cariche associative siano elettive.

8.2 Ogni associato si impegna a partecipare fattivamente alla vita associativa e aiutare in modo proficuo e collaborativo la crescita e lo sviluppo dell'Associazione.

8.3 Gli associati sono tenuti altresì al rispetto del presente Statuto e del Regolamento Interno dell'Associazione.

8.3bis. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione, entro 30 giorni dalla data di richiesta.

8.4 La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la morosità, il mancato rispetto delle norme statutarie, violazione dei principi ispiratori dell'Associazione, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo, indegnità e assenza o mancata partecipazione alla vita associativa. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Effetti della perdita della qualità di associati

Art. 9

9.1 L'associato che per qualsiasi ragione non faccia più parte dell'Associazione non può vantare diritti di ordine patrimoniale né di altra natura nei confronti dell'Associazione (con riferimento tra l'altro alle quote versate), né può rivendicare alcun compenso per l'opera prestata a qualsiasi titolo, poiché ogni apporto anche economico, è effettuato a titolo benefico.

Consiglio Direttivo

Art. 10

10.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) consiglieri, eletti dagli associati tra gli associati.

10.2 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati.

10.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

10.4 I Consiglieri sono rieleggibili.

10.5 Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per ragioni dell'incarico.

Nomina del Presidente e Vice Presidente

Art. 11

11.1 Il Consiglio Direttivo è presieduto da un Presidente e, in sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente nominati dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri eletti dall'Assemblea degli Associati.

11.2 In caso di dimissioni o di decesso di Consiglieri, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, potrà provvedere alla sostituzione chiedendone alla prima assemblea successiva la convalida.

Funzionamento del Consiglio Direttivo

Art. 12

12.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, in ogni caso, almeno quattro volte all'anno per deliberare in ordine al bilancio.

12.2 L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in loro assenza dal Consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione consigliere viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

12.3 Il Presidente dell'adunanza e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione, redigere e sottoscrivere il verbale sull'apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

12.4 Sono consentite riunioni consiliari per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di votare simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'adunanza ed il Segretario.

12.5 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per le delibere aventi ad oggetto l'ammissione di nuovi associati saranno necessarie le maggioranze previste dal precedente art. 6.1.

12.6 Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano per videoconferenza o teleconferenza.

Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo

Art. 13

13.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria dell'Associazione, compresi quelli per l'accettazione di donazioni, eredità, legati, per la dismissione di cespiti e per l'assunzione di personale determinandone la retribuzione.

In particolare, è compito del Consiglio di Amministrazione deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, ne motiva il rigetto e predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 4, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte.

Il Consiglio direttivo predisporre uno o più Regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione sarà necessaria l'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria.

13.2 Il Consiglio Direttivo potrà istituire comitati operativi o consultivi delimitandone volta per volta i poteri e la durata.

13.3 Spetta al Consiglio Direttivo istituire le sedi regionali o territoriali dell'Associazione.

Compiti e funzioni del Presidente

Art. 14

14.1 Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri componenti il Presidente il quale resta in carica per tutta la durata del mandato quale componente del Consiglio Direttivo.

14.2 Il Presidente sovrintende al buon andamento generale della Associazione, coordina l'attività istituzionale, vigila sul corretto funzionamento degli organi della Associazione e sul perseguimento degli scopi istituzionali, esercita i poteri ad esso riservati dallo statuto o a lui delegati dal Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione

delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati. Nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendo gli atti compiuti a ratifica da parte di questo alla prima riunione utile. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente, se nominato, o dal componente più anziano del Consiglio Direttivo.

14.3 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio e, pertanto, fa uso della firma sociale ed ha facoltà di conferire procure speciali a terzi per il compimento di determinati atti.

14.4 Il Presidente nomina e revoca suoi delegati alla direzione delle istituite sedi regionali o territoriali dell'Associazione.

14.5 I delegati, che prestano la loro attività in forma volontaria, libera e gratuita, hanno il compito di svolgere le attività dell'Associazione nell'ambito territoriale di competenza. Possono rappresentare l'Associazione solo se muniti di mandato con procura scritta del Presidente. I delegati relazionano periodicamente il Consiglio direttivo o il soggetto nominato dal Consiglio come responsabile delle istituite sedi regionali o territoriali della attività svolte nel territorio di loro competenza.

Assemblea degli Associati

Art. 15

15.1 Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro degli associati.

Gli associati sono convocati in Assemblea Ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 giugno mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della convocazione, inviati quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Può essere altresì convocata, nei medesimi termini, attraverso qualsiasi altro mezzo atto a comprovare la ricezione, all'indirizzo indicato dagli associati ed iscritto nel libro soci.

15.2 L'assemblea deve essere convocata quando ne facciano richiesta scritta almeno un quinto degli Associati.

15.3 Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

Gli associati deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

15.4 L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri regolamenti previsti dal presente statuto o ritenuti necessari al funzionamento dell'associazione;
g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

15.5 Gli associati possono essere convocati in assemblea straordinaria con le medesime modalità dell'assemblea ordinaria.

15.6 L'assemblea straordinaria

a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

15.7 L'assemblea straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con il voto favorevole dei due terzi degli associati, salvo quanto previsto al paragrafo seguente.

15.8 La deliberazione di scioglimento e nomina dei liquidatori deve essere approvata dall'ottanta per cento degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Funzionamento dell'Assemblea degli Associati

Art. 16

16.1 Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato. Il medesimo socio non può ricevere più di 2 (due) deleghe. Ogni associato ha diritto di voto.

16.2 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

16.3 L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede purché nel territorio dello Stato Italiano.

16.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi dal Consigliere più anziano.

16.5 In apertura di ogni assemblea viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

16.6 L'Assemblea può nominare, occorrendo, uno o più scrutatori.

16.7 Delle riunioni della assemblea viene redatto, su apposito libro, un verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dai nominati scrutatori.

Certificazione bilanci e Collegio dei Revisori

Art. 17

17.1 Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un Organo di Controllo, o Collegio Sindacale, composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un sindaco unico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

17.2 Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

17.3 Qualora i sindaci siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 18

18.1 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre la deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze di cui all'articolo 14 del presente statuto.

18.2 L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione con deliberazione adottata con le maggioranze di cui all'articolo 14 nomina un liquidatore e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

18.3 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore con analoghe finalità.

Controversie

Art. 19

Per tutte le eventuali controversie tra gli associati o tra questi e l'Associazione o i suoi organi il foro competente sarà il Tribunale di Como.

Rinvio

Art. 20

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

F.to Vittorio Viccardi

F.to Adriana Scarpato (segue sigillo)

Copia informatica conforme a documento redatto su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 3, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 nonché ai sensi dell'art. 57 bis della Legge 16 febbraio 1913 n. 89.
Cornate d'Adda, 05 luglio 2023